

Modelli Intrastat 2022: la nuova struttura

Con la determinazione n. 493869/2021 dell'Agencia delle Dogane e dei monopoli, d'intesa con le Entrate e l'Istat, sono stati approvati i **nuovi modelli Intrastat** e le nuove istruzioni di compilazione.

Le nuove modalità di presentazione si applicano a decorrere dalle operazioni effettuate nell'anno 2022.

Sono confermate le precedenti modalità per gli elenchi riferiti al quarto trimestre 2021 o al mese di dicembre 2021, da presentare entro il 25 gennaio 2022.

La presentazione dei modelli Intrastat relativi alle **vendite** ha, oltretutto, assunto valore costitutivo ai fini del regime di non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 41 comma 2-ter del DL 331/93, fermi gli altri requisiti che qualificano le suddette cessioni.

Riepilogando le principali modifiche applicabili agli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, si evidenzia che, per le **cessioni di beni** (modello Intra-1 *bis*):

- i dati relativi alla natura della transazione sono stati disaggregati in due colonne A e B (quest'ultima obbligatoria solo per quei soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni non superiore a 20 milioni di euro);
- è stata prevista una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, in base alla quale è possibile utilizzare il codice convenzionale "99500000", senza la necessità di procedere con la scomposizione

della Nomenclatura combinata (colonna 7);

- è introdotto, ai fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci (colonna 15).

Con riferimento alle cessioni è, altresì, introdotta la sezione 5 del modello Intra-1, vale a dire il nuovo elenco Intra-1 *sexies*, per le operazioni in regime di “call-off stock”, alla luce della nuova disciplina di cui all’art. 41-*bis* del Dl 331/93.

Nel modello, sono fornite le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione Iva del soggetto destinatario dei beni trasferiti in un altro Stato membro sulla base di un accordo di “call-off stock”.

La compilazione dell’elenco Intra-1 *sexies* diviene, così, un adempimento che **si aggiunge** alla tenuta del registro di cui all’art. 50 comma 5-*bis* del Dl 331/93, ove riportare l’identità e il numero di partita Iva del soggetto passivo destinatario dei beni.

La tenuta del registro è, infatti, una delle nuove condizioni per il regime di “call-off stock” ai sensi del richiamato art. 41-*bis* del Dl 331/93.

Per gli **acquisti di beni** (modello Intra-2 *bis*), è confermata l’abolizione della presentazione su base trimestrale.

Per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per gli acquisti effettuati nel trimestre o in almeno uno dei quattro trimestri precedenti), rispetto alla precedente soglia di 200.000 euro.

Inoltre, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (Intra-2 *bis*) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta.

Come già rilevato per le cessioni, anche per gli acquisti di beni:

- è possibile avvalersi del codice convenzionale "99500000", nel caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
- i dati relativi alla natura della transazione sono stati suddivisi in due colonne A e B (quest'ultima non obbligatoria nel caso in cui il valore degli acquisti non superi 20 milioni di euro).

Relativamente alle **prestazioni di servizi** ricevute (modello Intra-2 *quater*), oltre alla conferma del venir meno dell'obbligo di presentazione su base trimestrale, rimane ferma la soglia di 100.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti).

Non è più prevista l'indicazione dei dati relativi al codice Iva del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione del servizio, alla modalità di incasso del corrispettivo, nonché al Paese di pagamento.

Resta possibile riepilogare, sommando i relativi importi, tutti i servizi ricevuti che presentano medesime caratteristiche, vale a dire il caso in cui siano uguali lo Stato della controparte, il codice del servizio, nonché il numero e la data della fattura (se forniti).

Abolito l'obbligo per le cessioni a San Marino

In via più generale, si rammenta che, per le operazioni effettuate **dal 1° ottobre 2021**, è venuto meno l'obbligo di indicare nei modelli i dati riferiti alle cessioni di beni verso San Marino anche laddove l'operazione sia certificata con fattura in formato cartaceo. Lo ha precisato un avviso dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli datato 16 dicembre 2021.

Il Dm 21 giugno 2021, infatti, nel disciplinare gli scambi tra i due Paesi, ha abrogato il precedente Dm 24 dicembre 1993, con effetti dal 1° ottobre 2021, abolendo di conseguenza

l'obbligo di compilazione degli elenchi relativi alle vendite (Intra-1 *bis* e Intra-1 *ter*), per la sola parte fiscale, in riferimento alle cessioni di beni non imponibili dall'Italia a San Marino.

(MF/ms)

Dichiarazione sostitutiva investimenti pubblicitari: scadenza 10 febbraio 2022

Scade il **10 febbraio** il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021, che consente di fruire del credito d'imposta di cui all'art. 57-*bis* comma 1-*quater* del DL 50/2017, riconosciuto per il 2021 (e 2022) nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Tale dichiarazione va resa, si ricorda, per dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati **effettivamente realizzati** nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Pertanto, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta dal 1° al 31 ottobre 2021 (o quelli che hanno presentato tale comunicazione nel mese di marzo 2021, essendo state considerate comunque valide) devono "**confermare**" la prenotazione per gli

investimenti indicati in tale documento.

Il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2021 è stato **posticipato** dal comunicato Dipartimento informazione editoria del 22 dicembre 2021, che ha fissato la finestra temporale per la presentazione dal 10 gennaio 2022 al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022 come previsto a regime), a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica.

C'è quindi tempo fino al 10 febbraio 2022 per presentare tale dichiarazione sostitutiva.

Il modello di dichiarazione sostitutiva, redatto secondo le specifiche istruzioni, deve essere inviato tramite i **servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La dichiarazione può essere presentata: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario; tramite gli **intermediari** abilitati indicati nell'art. 3 comma 3 del Dpr n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La dichiarazione sostitutiva si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici.

In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al contribuente, all'atto della ricezione della comunicazione/dichiarazione

sostitutiva, l'impegno a presentarla in via telematica. La data dell'impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l'indicazione del suo codice fiscale vanno riportati nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica".

Il soggetto incaricato è tenuto, altresì, a conservare l'**originale** della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d'identità dello stesso, e a consegnare al richiedente una copia della dichiarazione sostitutiva presentata e dell'attestazione che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Concessione nei limiti delle risorse e del regime de minimis

L'agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle **risorse** stanziato.

Nello specifico, il credito d'imposta è concesso entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In particolare, il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al DPCM 16 maggio 2018 n. 90.

Pertanto, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si dovrà procedere alla **ripartizione** delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

L'agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "**de minimis**".

Dichiarazione Iva 2022: termini di presentazione e versamento

A decorrere dal prossimo 1° febbraio è possibile iniziare a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la **dichiarazione annuale Iva 2022** relativa all'anno 2021.

Il termine ultimo di presentazione è fissato per il giorno **2 maggio 2022**; tuttavia coloro che vogliono evitare di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relativa al quarto trimestre 2021, possono farlo trasmettendo la dichiarazione annuale **entro il 28 febbraio** compilando il **quadro VP**, nel quale comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al **quarto trimestre**.

Il **quadro VP non può pertanto essere compilato** se la dichiarazione è presentata oltre il termine evidenziato.

Di conseguenza se il contribuente intende **inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:**

- **il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio** (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV, in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- **il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata**

oltre febbraio.

Si evidenzia che **si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini** previsti dal Dpr 322/1998, ma **scartate** dal servizio telematico, purché ritrasmesse **entro i cinque giorni successivi** alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

Anche la dichiarazione Iva eventualmente presentata **entro 90 giorni dalla scadenza** dei termini sopra indicati (entro il 1° agosto 2022, in quanto il 31 luglio cade di sabato) si considera valida, salvo l'applicazione delle **sanzioni previste dalla legge** (sanzione amministrativa di euro 250, riducibile per effetto di ravvedimento operoso ad euro 25).

La dichiarazione **presentata dopo 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti**, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta.

Ulteriore **adempimento legato alla dichiarazione Iva 2022 è il versamento dell'Iva** da essa risultante, che deve essere effettuato tramite modello F24 entro il **16 marzo 2022**, ovvero entro il **termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi**, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo.

Alla data prescelta, i contribuenti possono inoltre effettuare il versamento in **unica soluzione** ovvero **rateizzare** quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate **entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza** con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre: la rateizzazione può pertanto concretizzarsi in un **minimo di 2 rate fino ad un massimo di 9 rate**.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo **0,33% mensile**: pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via.

In pratica il contribuente può effettuare il versamento dell'Iva annuale:

- in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2022**;
- in un'unica soluzione **entro la scadenza del modello Redditi** (30 giugno 2022), con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
- **rateizzando l'importo a decorrere dal 16 marzo**, con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l'ammontare di ogni rata successiva alla prima;
- **rateizzando l'importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi** (30 giugno 2022), maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

È in ogni caso possibile avvalersi dell'**ulteriore differimento del saldo Iva al 30 luglio**, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Per la definizione delle scadenze del modello Redditi cui è necessario fare riferimento per il possibile versamento dell'Iva annuale si deve distinguere tra **persone fisiche/società di persone e società di capitali**.

Mentre per le persone fisiche e le società di persone il termine è fisso (30 giugno/30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), per i **soggetti Ires** l'individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute dipende dalla data di chiusura dell'esercizio **e dalla data di approvazione del bilancio**.

Infatti, **se il bilancio viene approvato nei termini ordinari**, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Se, invece, **il bilancio non viene approvato nei termini ordinari**, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato **entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**.

Va da ultimo evidenziato che, nel caso in cui il **bilancio non venga approvato**, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: se l'approvazione **doveva avvenire nei termini ordinari** (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se **l'approvazione poteva invece avvenire nel maggior termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il versamento va fatto **entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**.

(MF/ms)

Cliente fallito: quando detrarre l'Iva

La valutazione dei crediti non ancora incassati a fine anno porta alla verifica dell'eventualità che il cliente sia stato **assoggettato a procedure concorsuali**, con la necessità di imputare a perdita l'imponibile e **la possibilità di recuperare l'Iva** mediante emissione di una nota di credito, ai sensi dell'articolo 19 Dpr 633/1972.

I termini di emissione della nota di credito sono variati a seguito delle modifiche apportate dal Decreto sostegni-*bis* (articolo 18 Dl. 73/2021) convertito con modifiche dalla L. 106/2021) con riferimento alle procedure

concorsuali avviate dal 26 maggio 2021.

Pertanto, qualora il mancato pagamento sia dovuto all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, la variazione Iva conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26, commi 3 bis e 10 bis, Dpr 633/72, a **partire dalla data di apertura della procedura concorsuale** (senza quindi attenderne l'esito infruttuoso), ossia dalla data:

- della **sentenza dichiarativa del fallimento**;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Tale diritto è esercitabile dalla data del **decreto che omologa un accordo di ristrutturazione** dei debiti di cui all'articolo 182 bis L.F., ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.

L'emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell'imposta non incassata, **non risulta preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo** del credito corrispondente.

Risulta infatti superata la precedente posizione dell'Agenzia delle entrate (cfr. circolare 77/E/2000, paragrafo 2.a, nonché risoluzioni 155/E/2002, 89/E/2002 e 195/E/2008) in base alle **indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea**.

Dal momento in cui nasce il diritto alla detrazione dell'imposta, l'articolo 19, comma 1, secondo periodo Dpr 633/72 precisa che tale diritto è esercitato **al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla**

detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Quindi se la nota di credito è emessa tempestivamente (cioè entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione) **l'Iva a credito confluirà nella relativa liquidazione periodica**, o al più tardi nella dichiarazione annuale Iva di riferimento.

Rileva in altre parole, ai fini della detrazione, anche il **momento di emissione della nota di variazione**, che rappresenta il **presupposto formale necessario** per l'esercizio concreto del diritto.

Esemplificando, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione **si verifica nel periodo d'imposta 2021**, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2021, vale a dire **entro il 30 aprile 2022** (circolare 20/E/2021).

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata nell'ambito della **liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa**, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).

Nel caso in cui il termine per l'emissione della nota di variazione sia già spirato, **non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore** ai sensi dell'articolo 8, comma 6bis, Dpr 322/1998 per recuperare l'imposta versata, laddove non si riscontrino la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione).

L'emissione di una nota di variazione in diminuzione è,

infatti, **una facoltà cui il contribuente può rinunciare**. Va detto, infine, che l'emissione di una nota di variazione produce effetti diversi dalla dichiarazione integrativa.

Mentre la prima assicura che sia rispettato il principio di neutralità dell'Iva (al diritto alla detrazione in capo a colui che emette la nota di variazione corrisponde, generalmente, l'obbligo di iscrivere l'imposta a debito per chi la riceve), la dichiarazione integrativa consente il solo recupero dell'imposta versata in misura superiore ma **non anche il riversamento da parte di chi l'ha detratta**.

Tale istituto non può essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia **decorso per "colpevole" inerzia del soggetto passivo**.

Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il **TD08 nota di credito semplificata**, secondo la *"guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro"* dell'Agenzia delle entrate versione 1.5 del 7 luglio 2021 e Faq n. 96 pubblicata il 19 luglio 2019.

I campi di riferimento da compilare sono quelli relativi al cedente, cessionario, imponibile, imposta ed estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare tra i **Dati Generali** nel blocco **2.1.2 – Dati fattura rettificata**.

(MF/ms)

Corso: aggiornamento Rspp datore di lavoro rischio alto

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove un corso rivolto all'aggiornamento della formazione dei Datori di Lavoro che ricoprono direttamente l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Obiettivi

Assolvere l'obbligo di Legge indicato dall'Accordo Stato Regioni (rep.atti n.223/CSR del 21 dicembre 2011) che disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del Datore di Lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP/DL), ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Nota bene

- Ricordiamo che la mancata frequenza del corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato ma sospende il Datore di lavoro dalla carica di RSPP fino al completamento dell'aggiornamento previsto. In tal caso, e per il periodo di sospensione, in azienda risulta assente il RSPP. Tale assenza equivale alla mancata nomina del RSPP (Art. 17, co. 1, lett. b) sanzionata con: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 55, co. 1 lett. b)] .
- Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del **provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale** sono quelle individuate nell'Allegato I (Art. 14 comma 1 D.L.vo 81/08).
- Riportiamo di seguito una tabella semplificata sulla formazione del RSPP Datore Lavoro

NOmina RSPP	Formazione Effettuata	Eventuale completamento formazione	Aggiornamento
--------------------	------------------------------	---	----------------------

Prima del 31/12/1996	Nessuna	Nessun completamento: esonero	Aggiornamento entro 10/01/2014 (24 mesi dalla pubblicazione dell'accordo)
Dopo il 01/01/1997	Nessuna	Formazione Obbligatoria: Da fare "subito" secondo il rischio del settore di appartenenza (16-32-48 ore)	Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.
Dopo il 01/01/1997	Conforme D.M. 16/01/1997 e documentata. (attestato con riferimenti legge e durata di almeno 16 ore).	Nessun completamento: esonero	Aggiornamento entro 11/1/2017 (5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo)
Nuova attività con nuova nomina dal 2012	Nessuna	Formazione Obbligatoria: Completare la formazione entro max 90 gg. dall'inizio della nuova attività. Secondo il rischio del settore di appartenenza (16-32-48 ore)	Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.
Regime transitorio prima applicazione	In corso o da iniziare purché con iscrizione documentata prima del 25/01/2012 e completata entro 26/07/2012 con programma conforme al D.M. 16/01/1997	Nessun completamento: esonero	Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.

Misure contenimento malattia Covid-19

- Cenni sulla biologia dei Coronavirus e specificatamente del virus Sars-CoV-2
- DPI contenimento diffusione della malattia COVID-19 all'interno dell'azienda
- SMARTWORKING: a chi è riservato e come attuarlo in azienda
- Modalità di pulizia e sanificazione in azienda come indicato dall'ISS, dall'OMS e dal Ministero della Salute
- Utilizzo dei presidi medico chirurgici e dei biocidi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli oggetti e superfici
- Misurazione temperatura corporea
- Test diagnostici
- Vaccini

Aggiornamento normativo

- Presentazione e analisi delle indicazioni "Guida alla ripresa del lavoro nelle aziende dopo l'emergenza Covid-19" dell'ATS Brianza
- Responsabilità del Datore di Lavoro in caso di lavoratore positivo alla presenza del Sars-CoV-2
- Documentazione e informazione ai lavoratori necessaria per l'attivazione dello Smartworking
- Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti Sociali per il contenimento dell'infezione da Covid-19 nelle imprese
- Guida per la stesura del protocollo aziendale per il contenimento dell'infezione da Covid-19 da parte del Comitato
- Delibere e circolari Regione Lombardia
- DPCM
- Cenni Protocollo cantieri per il contenimento dell'infezione da Covid-19 nelle imprese
- Check-list verifica applicazione protocollo Inail
- Check-list auto-verifica applicazione protocollo Ats Brianza
- Circolare Ministero indicazioni ai Medici Competenti
- Indicazioni garante Privacy
- Decreto Cura Italia sulla responsabilità del Datore di Lavoro
- Regione Lombardia: gestione rifiuti Covid-19
- Informativa Inail sul lavoro agile
- ISS: disinfettanti
- ISS: pulizia e sanificazione
- Formazione, informazione e addestramento obbligatori secondo D.Lgs..81/08: Artt.71 e

Dispositivi di protezione per contenimento Covid-19

- Dpi, mascherine chirurgiche, Dpi validati Inail, mascherine validate ISS, tutorial su mascherine, indicazioni per l'addestramento da fare ai lavoratori, FIT-TEST

Gestione della sicurezza in azienda

- Scheda di autovalutazione PIANO MIRATO ATS BRIANZA scale portatili
- Scheda di autovalutazione PIANO MIRATO ATS BRIANZA rischio meccanico
- Scheda di autovalutazione PIANO MIRATO ATS BRIANZA gestione della sicurezza

Test valutazione

- Test di valutazione apprendimento composto da domande con risposta multipla

Calendario

Giovedì 17 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30

Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 08.30 alle ore 12.30

Lunedì 28 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

Totale: 14 ore compresa 1 ora per la Verifica finale di apprendimento

Sede: Teleformazione

COSTI

Il costo per la partecipazione al corso è di:

€ 200,00 + Iva per associati ad Api Lecco.

€ 300,00 + Iva per non associati ad Api Lecco.

Le adesioni, dovranno pervenire **entro giovedì 10 marzo 2022** cliccando al link: [**ISCRIZIONE**](#)

Si precisa che:

- I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
- nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove

edizioni del corso;

- per ottenere l'attestato di frequenza è **obbligatorio** partecipare al 100% del percorso formativo.

L'Area Formazione dell'Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)

Corso di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi – Datore di lavoro Rspp (rischio alto)

Api Lecco Sondrio con la collaborazione di Apiserivizi Srl, promuove un corso rivolto alla formazione dei Datori di Lavoro che ricoprono direttamente l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Obiettivi

Espletare il percorso formativo per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs.81/08, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Il presente corso si svolgerà secondo i contenuti, le articolazioni e le modalità dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR

Nello specifico, il corso è per i DL/RSPP delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO, in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.

(individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR)

Destinatari

I datori di lavoro che intendono ricoprire direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esclusivamente nei seguenti casi:

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori

2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 lavoratori

i quali non hanno frequentato corsi di formazione, oppure:

- sono stati incaricati come DL/RSPP prima del 31/12/1996 e non hanno svolto l'aggiornamento entro 10/01/2014
- sono stati incaricati come DL/RSPP dopo 01/01/1997, hanno svolto formazione documentata secondo DM 16/01/1997 ma non hanno svolto l'aggiornamento obbligatorio entro 11/01/2017

Precisazione

Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Programma

Modulo 1 normativo- giuridico

- il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- la responsabilita`civile e penale e la tutela assicurativa;
- la «responsabilita` amministrativa delle persone giuridiche, delle societa` e delle associazioni, anche prive di responsabilita` giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- il sistema istituzionale della prevenzione;
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilita`;
- il sistema di qualificazione delle imprese.

Modulo 2 gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza

- i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalita` di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attivita` di partecipazione dei lavoratori;
- il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificita` e metodologie);
- i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle

emergenze;

Modulo 3 tecnico – individuazione e valutazione dei rischi

- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- il rischio da stress lavoro-correlato;
- i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;

Modulo 4 relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori

- l'informazione, la formazione e l'addestramento;
- le tecniche di comunicazione;
- il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Valutazione e certificazione

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste sarà somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.

Dopo il superamento della verifica di apprendimento, sarà rilasciato un attestato di frequenza conforme alla Circolare regionale 17/09/2012, n°7

Docenti

In possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 emanato in attuazione art.6, comma 8, lettera m-bis) del D. Lgs.81/2008 entrato in vigore 18 marzo 2014 – requisito obbligatorio per tutti i docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza (punto 12.1 dall'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016).

Calendario

Venerdì 11 febbraio 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

Venerdì 18 febbraio 2022 dalle 08.30 alle 12.30

Venerdì 25 febbraio 2022 dalle 08.30 alle 12.30

Venerdì 4 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

Venerdì 11 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

Venerdì 18 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

Venerdì 25 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

Totale: 48 ore + 1 ora per la Verifica finale di apprendimento

Sede: Teleformazione

COSTI

Il costo per la partecipazione al corso è di:

- € 600,00 + Iva per associati ad Api Lecco.
- € 800,00 + Iva per non associati ad Api Lecco.

Le adesioni, dovranno pervenire **entro venerdì 4 febbraio 2022** cliccando al link: [ISCRIZIONE](#)

Si precisa che:

- I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
- nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
- per ottenere l'attestato di frequenza è **obbligatorio** partecipare al 90% del percorso formativo.

L'Area Formazione dell'Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)

Corso: formatore qualificato per la sicurezza

Api Lecco Sondrio in collaborazione con Apiservizi Srl promuove il corso: Formatore qualificato per la sicurezza.

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze per progettare e realizzare un corso nell'area sicurezza. Verranno approfondite le tecniche, le metodologie e gli strumenti necessari per la gestione dell'aula e per erogare una formazione efficace nell'area della salute e sicurezza sul lavoro.

Programma

Modulo 1 (4 ore) La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

- I riferimenti normativi: testo unico accordi Stato Regioni
- La qualificazione dei formatori
- Le figure chiave e il fabbisogno formativo
- Il processo della sicurezza in azienda

- La cultura della sicurezza

Modulo 2 (4 ore) La percezione del rischio e gli aspetti comportamentali

- Il rischio nelle organizzazioni produttive
- La formazione nei contesti organizzativi
- L'apprendimento degli adulti
- Gli aspetti comportamentali nella sicurezza
- Studio e analisi di casi
- Esercitazioni

Modulo 3 (8 ore n. 2 lezioni da 4 ore) Comunicare sicurezza e progettare il percorso formativo

- La comunicazione e i processi comunicativi
- Ostacoli all'ascolto e all'apprendimento
- Stili di comunicazione
- Motivare alla corresponsabilità nel processo sicurezza aziendale
- La formazione come processo: rilevare il fabbisogno, progettazione, realizzazione e valutazione
- Progettazione dell'intervento: Obiettivi, contenuti, materiali ed esercitazioni
- Laboratorio formativo: progettare un corso sul tema sicurezza

Modulo 4 (8 ore n.2 lezioni da 4 ore) Le metodologie formative

- Tecniche e strumenti metodologici per la formazione
- La gestione dell'aula
- Utilizzo di strumenti multimediali
- Utilizzo di metodologie attive
- Laboratorio di role playing
- Laboratorio di giochi didattici
- Laboratorio di action learning
- Laboratorio di project work

Destinatari

Responsabili e addetti al servizio protezione e prevenzione, datore di lavoro RSPP ed esperti che intendono integrare la propria preparazione per essere qualificati come Formatori per la sicurezza ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

Date e sedi di svolgimento

21/02/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
28/02/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
28/02/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
07/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
14/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
14/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14 febbraio p.v. tramite il link: [ISCRIZIONE.](#)

Durata

24.00 ore

Quota di adesione:

€ 390,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco

€ 490,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco

L'Area Formazione dell'Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)

Responsabile e addetto SPP Modulo B comune a tutti i settori produttivi

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso: Responsabile e addetto SPP Modulo B comune a tutti i settori produttivi.

Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP. Il Modulo B è orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla

pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio. Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze e abilità per: " individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato; " individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa; " contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.

Crediti Formativi

IL MODULO B COMUNE è propedeutico per l'accesso ai moduli di specializzazione (MOD.C, B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4)

Programma

L'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. La durata del corso non comprende le verifiche di apprendimento finali.

Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella sotto riportata e non compresi nel presente corso:

1. Mod.B-SP1: 12 ore per il settore ATECO 2007 "A – Agricoltura, silvicoltura e pesca"
2. Mod.B-SP2: 16 ore per il settore ATECO 2007 "B – Estrazione di minerali da cave e miniere" e "F – Costruzioni"
3. Mod.B-SP3: 12 ore per il settore ATECO 2007 "Q, – Sanità e assistenza sociale" (86.1 – Servizi ospedalieri e 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale)
4. Mod.B-SP4: 16 ore per il settore ATECO 2007 "C, – Attività manifatturiere" (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici)

Modulo UD1

Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti (artt.17, 27, 28 D.Lgs.81/08)

- La valutazione dei rischi: principi e metodologia
- Procedure standardizzate
- La valutazione dei rischi di incendio (DM 10/03/1998 all.I)
- Come elaborare il documento di valutazione dei rischi
- Allegato XI: elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- Lavoratrici in gravidanza
- Analisi degli incidenti, near-miss
- Esercitazioni e studio di casi specifici

Modulo UD2

Ambiente e luoghi di lavoro (Titolo II – Allegato IV)

- Definizioni
- Requisiti di salute e sicurezza
- Obblighi datore di lavoro
- Luoghi di lavoro indoor e luoghi di lavoro outdoor
- Segnaletica di sicurezza (Titolo V – All.XXIV – All.XXV – All.XXVI – All.XXVII – All.XXVIII – All.XXIX – All.XXX – All.XXXI – All.XXXII)
- L'ergonomia del posto di lavoro
- Lavori sotterranei o semisotterranei
- Lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (art.63, 66, 121, all.IV D.Lgs.81/2008 – DPR 177/2011)
- Sanzioni
- Esercitazioni sulla valutazione dei rischi in ambienti di lavoro

Modulo UD 3

Rischio incendio e gestione delle emergenze Atex

- Rischio incendio
- Panoramica sulla normativa antincendio
- La gestione delle emergenze
- Protezione da atmosfere esplosive (Titolo XI, All. L, All. LI)
- La valutazione del rischio esplosione e l'identificazione delle misure di sicurezza
- Le direttive ATEX

- Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (All. XLIX)
- Esercitazioni sulla valutazione del rischio incendio e piano di emergenza

Modulo UD 4

Rischi infortunistici: Macchine impianti e attrezzature – Rischio elettrico – Rischio meccanico – Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci – Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo (Titolo III)

- Definizioni
- Requisiti di sicurezza
- Obblighi del datore di lavoro
- Obblighi noleggiatori e concedenti in uso
- Informazione, formazione e addestramento
- Rischi infortunistici connessi con le attrezzature e le macchine
- Dispositivi di protezione collettiva
- Dispositivi di protezione individuale: definizione, obblighi, requisiti, criteri per l'individuazione e l'uso, sanzioni, Regolamento (UE) 2016/425
- Allegato VIII: indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
- Direttiva macchine
- Allegato V: attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative
- Allegato VI: disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di lavoro
- Allegato VII: verifica di attrezzature
- Impianti e apparecchiature elettriche: obblighi, requisiti di sicurezza, lavori sotto tensione, lavori in prossimità di parti attive, protezioni dai fulmini (DPR 462/2001), protezione di edifici e di impianti e strutture e attrezzature, verifiche e controlli, PES, PAV, PEI, sanzioni
- La movimentazione delle merci: mezzi di trasporto, apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci
- Cenni cantieri temporanei o mobili (Titolo IV)

- Esercitazioni sulla valutazione dei rischi infortunistici

Modulo UD 5

Rischi infortunistici: Cadute dall'alto

- Lavori in quota: il rischio di caduta dall'alto. Obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e norme tecniche di riferimento per la valutazione e l'individuazione delle norme di sicurezza nei lavori in quota
- Uso opere provvisorie: scale portatili, sgabelli, trabattelli (ponti su ruote), ponteggi (artt.131, 133 D.Lgs.81/08- UNI EN 12810-UNI EN 12811 – UNI EN 74)
- , impalcati...
- PIMUS (artt.134, 136 D.Lgs.81/08)
- Esercitazioni sulla valutazione dei rischi cadute dall'alto

Modulo UD 6

Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro: Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI – All.XXXIII) – Attrezzature munite di videotermini (Titolo VI – All.XXXIV)

- Movimentazione manuale dei carichi: applicazione, obblighi, informazione e formazione e addestramento, sanzioni
- Rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
- Rischi da posture incongrue
- Valutazione delle azioni di sollevamento manuale di carichi: metodo NIOSH
- Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico da movimenti ripetuti degli arti superiori: protocollo OCRA (Occupational Repetitive Action)
- Valutazione del rischio correlato al trasporto in piano, al traino e alla spinta dei carichi: Metodo Snook Ciriello
- Gli strumenti per la misurazione delle forze: il dinamometro
- Cenni sulla valutazione del rischio nella Movimentazione Manuale dei Pazienti (MMP): l'indice MAPO (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati)
- Le attrezzature munite di videotermini: applicazione, definizioni, obblighi, svolgimento quotidiano del lavoro,

- sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, sanzioni
- Esercitazioni sulla diverse valutazione dei rischi da MMC, da SBAS
 - Esercitazioni sulla valutazione dei rischi da uso VDT

Modulo UD 7

Rischi di natura psico-sociale: Stress lavoro-correlato – Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out

- Il rischio da stress lavoro correlato
- Fenomeni di mobbing e burn out
- Esercitazioni sulla rilevazione dati per la valutazione SLC

Modulo UD 8

Agenti fisici (Titolo VIII)

- Definizioni, valutazione dei rischi, disposizioni per eliminare o ridurre i rischi, lavoratori particolarmente sensibili, informazione e formazione
- Rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
- Rischi di esposizione alle vibrazioni (All.XXXV)
- Rischi di esposizione a campi elettromagnetici (All.XXXVI)
- Rischi di esposizione a radiazioni ottiche (Al..XXXVII)
- Il rischio di esposizione a sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti: RADON, ecc.. (art.10 D.Lgs.230/95)
- Il rischio di esposizione a sorgenti di radiazioni ionizzanti (D.Lgs.230/95)
- Microclima
- Atmosfere iperbariche
- Esercitazioni sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici

Modulo UD 9

Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto (Titolo IX)

- Protezione da agenti chimici
- Valutazione di tutti gli agenti chimici (artt.223, 224, All. XXXVIII, All. XL, All. XLI All. XLII, All. XLIII, UNI EN 689)
- Scheda di sicurezza del prodotto
- Reg.CE 1907/2006 REACH, Reg.CE 1272/2008 CLP, GHS, ADR
- Rischi da incidenti rilevanti da agenti chimici

(D.Lgs.334/99 coord.238/2005)

- Direttiva Seveso
- Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
- Protezione dai rischi connessi all'esposizione ad amianto
- Esercitazioni sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici

Modulo UD 10

Agenti biologici (Titolo X – All. XXXIX, All. XLV, All. XLVI, All. XLVIII)

- Esposizione ad agenti biologici: applicazione, definizioni, classificazione, comunicazione, autorizzazioni, obblighi, valutazione del rischio, misure di emergenza, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria
- Autorizzazione all'uso di agenti biologici
- Esercitazioni sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici

Modulo UD 11

1. Rischi connessi ad attività particolari: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti

2. Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol

- Rischio connesso con le attività su strada
- La gestione dei rifiuti
- Rischi connessi con l'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool
- Introduzione all'organizzazione dei processi produttivi ed ai rischi connessi con l'organizzazione del lavoro
- La gestione della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli ambienti di lavoro
- Esercitazioni sugli argomenti del modulo

Modulo UD 12

Organizzazione dei processi produttivi

- I lavori in appalto e i rischi interferenti: DUVRI, verifica idoneità tecnico-professionale (art.90, all.XVII D.Lgs.81/08),

POS (artt.17, 96, 101, D.Lgs.81/08), PSC (art.100 D.Lgs.81/08)

- Gestione delle emergenze
- Cassetta primo soccorso e pacchetto medicazione
- Esercitazioni sugli argomenti del modulo

Verifica finale di apprendimento conforme al punto 7 dell'accordo Stato Regione del 7/7/2016

La verifica dell'apprendimento del modulo B si svolge secondo le seguenti modalità:

- test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
- una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo;
- eventuale colloquio di approfondimento.

Attestati di frequenza

Per ogni partecipante al “MODULO B COMUNE: CORSO RSPP E ASPP – ACCORDO STATO REGIONI DEL 7/7/16” che avrà completato almeno il 90% delle ore di formazione previste ed avrà superato la verifica finale di apprendimento, sarà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento conforme alla Circolare regionale 17/09/2012, n°7

Destinatari

Il “MODULO B COMUNE del CORSO RSPP E ASPP” è rivolto chiunque intenda acquisire la formazione obbligatoria prevista dall'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Durata

50.00 ore

Date e Sedi di svolgimento

23/02/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
02/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
02/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
09/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
16/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
16/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
23/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
29/03/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
29/03/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
06/04/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
06/04/2022 13.30-17.30 presso Teleformazione
13/04/2022 08.30-12.30 presso Teleformazione
13/04/2022 13.30-15.30 presso Teleformazione

Quota di adesione:

€ 650,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco

€ 850,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco

Le adesioni, dovranno pervenire **entro mercoledì 16 Febbraio 2022** cliccando al link: [ISCRIZIONE](#).

L'Area Formazione dell'Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)

Nominati vice-presidente e giunta di Api: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la nomina di Massimo Mortarotti, vice presidente di Api e della giunta che saranno in carica fino al 2024.

La Provincia di sabato 22 gennaio 2022 (allegato)

Il Giornale di Lecco di lunedì 24 gennaio 2022 (allegato).

[Leconotizie: Imprese Api, Mortarotti vice-presidente, scelta la giunta](#)

[Lecco Today: Nuovo consiglio per Api Lecco Sondrio, Mortarotti vice-presidente](#)

[Prima Lecco: Api Lecco: nominati vice-presidente e giunta per i prossimi tre anni](#)

Api Lecco Sondrio, le cariche Mortarotti il vice di Vavassori

Le nomine

Il presidente della Dipotech di Gordona sarà il numero 2 per i prossimi tre anni. Definita anche la giunta

Api Lecco Sondrio ha completato il rinnovo del proprio consiglio direttivo e, dopo la votazione andata in scena sul finire dell'anno passato, la distribuzione della carica di vicepresidente e l'individuazio-

ne della giunta hanno reso definitivamente operativo l'organismo dirigente in tutte le sue componenti.

Questa settimana, infatti, il nuovo consiglio si è riunito nella sede di via Pergola e ha provveduto a nominare Massimo Mortarotti quale numero 2 dell'associazione per i prossimi tre anni. Il presidente della Dipotech di Gordona (Sondrio), che durante lo scorso mandato ha ricoperto il ruolo

di consigliere in seno al sodalizio, affiancherà dunque il presidente Enrico Vavassori fino al 2024. Con loro in giunta ci saranno Marco Frigerio della Metallurgia Frigerio di Villa d'Adda (Bergamo) che continuerà a ricoprire le funzioni di tesoriere, Andrea Beri della Ita di Calolziocorte, Piero Dell'Oca della Tecnofar di Gordona (Sondrio), Davide Gianola della Impianti elettrici Gianoladi Lecco e Luigi Sabadini del-



Massimo Mortarotti

le Trafilerie di Valgrehentino.

Il consiglio è completato da Daria Borgonovo (Novastilmecc di Garbagnate Monastero), Danilo Gabbioni (Italgard di Inverigo), Luigi Pescosolido (Rapitech di Lecco), Luigi Rossi (R4 Automazioni di Cisano Bergamasco), Laura Silipigni (Tag di Dolzago), Paolo Bertoni (Trimat di Viganò) e Valeria Dalmonte (Edilsider di Calolziocorte).

«Questa carica mi fa molto piacere e ringrazio il Consiglio di Api per la fiducia - commenta il nuovo vicepresidente, fondatore (nel 1994) della Dipotech, azienda che produce prodotti per il settore medicale - Lavorerò al fianco del presidente Enrico Vavassori per

cercare di dare un supporto importante a tutte le nostre associate e agli imprenditori. Io mi occuperò in particolare della provincia di Sondrio, conosco bene il tessuto imprenditoriale del mio territorio e voglio diventare un punto di riferimento per le nostre imprese».

«Stiamo vivendo un periodo non facile, pieno di incognite e problematiche quotidiane - aggiunge - l'unica soluzione è affrontare queste sfide insieme, non restando chiusi tra le mura della propria azienda. L'ho vissuto io direttamente, l'associazione può essere di grande aiuto per gli imprenditori che spero possano vedere in me una risorsa per portare avanti le loro istanze». **C. Doz.**

[Download](#)

API LECCO SONDRIO Mortarotti affiancherà Vavassori ai vertici dell'associazione

Nominati vice-presidente e giunta per il triennio

LECCO (gac) Il nuovo consiglio di Api Lecco Sondrio si è riunito questa settimana e ha nominato il nuovo vice-presidente della nostra associazione e i membri della giunta che saranno in carica per i prossimi tre anni.

Massimo Mortarotti della Dipostech di Gordona (Sondrio) è il nuovo vice-presidente che affiancherà il presidente **Enrico Vavassori** fino al 2024. Con loro in giunta ci saranno: **Marco Frigerio** della Metallurgica Frigerio di Villa d'Ada (Bergamo) che continuerà a ricoprire le funzioni di tesoriere, **Andrea Beri** della Ita di Calolziocorte (Lecco), **Piero Dell'Oca** della Tecnofar di Gordona (Sondrio), **Davide Gianola** della Impianti elettrici Gianola di Lecco e **Luigi Sabadini** della Trafilierie di Valgrehentino (Lecco).

Massimo Mortarotti nello scorso mandato ha ricoperto il ruolo di consigliere in Api Lecco Sondrio, è il titolare dell'azienda Dispotech, da lui fondata nel 1994, che produce prodotti per il settore medicale.

«Questa carica mi fa molto piacere e ringrazio il Consiglio di Api per la fiducia - commenta il nuovo vice-presidente



Mortarotti -. Lavorerò al fianco del presidente Enrico Vavassori per cercare di dare un supporto importante a tutte le nostre associate e agli imprenditori. Io mi occuperò in particolare della provincia di Sondrio, conosco bene il tessuto imprenditoriale del mio territorio e voglio diventare un punto di riferimento per le nostre imprese. Stiamo vivendo un pe-

riodo non facile, pieno di incognite e problematiche quotidiane, l'unica soluzione è affrontare queste sfide insieme, non restando chiusi tra le mura della propria azienda. L'ho vissuto io direttamente, l'associazione può essere di grande aiuto per gli imprenditori che spero possano vedere in me una risorsa per portare avanti le loro istanze».

[Download](#)

Valute estere: novembre 2021

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall' Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di novembre 2021 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	157,8523
Peso Argentino	114,4214
Dollaro Australiano	1,5615

Real Brasiliano	6,3434
Dollaro Canadese	1,4339
Corona Ceca	25,3912
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare	7,2927
Corona Danese	7,4373
Yen Giapponese	130,1177
Rupia Indiana	85,0038
Corona Norvegese	9,9661
Dollaro Neozelandese	1,6262
Zloty Polacco	4,6962
Lira Sterlina	0,84786
Leu Rumeno	4,9494
Rublo Russo	83,1111
Dollaro USA	1,1414
Rand Sud Africa	17,7055
Corona Svedese	10,0459
Franco Svizzero	1,0522
Dinaro Tunisino	3,2625
Hryvnia Ucraina	30,2237
Forint Ungherese	364,5036

Sul sito dell' Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di novembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)